

Sulle competenze statali

Anche dopo il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di usi civici alle regioni, sono rimaste attribuite alla competenza statale le funzioni amministrative concernenti l'approvazione delle legittimazioni, ivi compreso il potere di adottare l'ordinanza di legittimazione. In materia di usi civici permangono - anche dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative - funzioni amministrative statali relativamente alle legittimazioni e per tali funzioni continua ad essere operante la norma contenuta nell'art. 10, l. 16 giugno 1927, n. 1766 la quale, nell'ambito dell'apparato statale, individua nel commissario l'organo competente a concedere la legittimazione, salvo l'atto finale del presidente della repubblica, d'intesa con la regione interessata. C. Stato, sez. II, 16-12-1987, n. 2525, in Rep. Fo. It., 1989, "usi civici" n. 42 - 43